

## Commissione Provinciale di Conciliazione

Le controversie di lavoro che insorgono tra lavoratori e datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere risolte rivolgendosi alla Commissione Provinciale di Conciliazione istituita, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge 183/2010, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, presieduta dal direttore della DTL o da un suo funzionario e composta da 3 membri (il presidente più un rappresentante dei lavoratori e uno per i datori di lavoro). Tale rappresentatività è da verificarsi a livello territoriale. La Commissione non ha un termine di scadenza naturale del suo mandato. Spetta al Direttore della DTL modificarne la composizione, nei casi in cui si è modificata la rappresentatività.

La nuova normativa offre alle Commissioni la possibilità di affidare il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della DTL o da un suo delegato e da almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

Pertanto, **la Commissione è validamente costituita** se sono presenti:

1. il Presidente (dirigente della DTL o un suo delegato);
2. un rappresentante dei datori di lavoro (associazione datoriale);
3. un rappresentante dei lavoratori (sindacalista).

I componenti della Commissione, come accadeva con la normativa precedente, non sono retribuiti.

**La richiesta di conciliazione può essere promossa sia dal lavoratore che dal datore di lavoro con richiesta sottoscritta, ovvero, per il tramite di un'associazione sindacale alla quale si conferisce mandato.**

La richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e consegnata o spedita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione Provinciale di conciliazione c/o la D.T.L. di Napoli Via Vespucci, 172-174 - 80142 Napoli, ovvero, per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [DPL.Napoli@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:DPL.Napoli@mailcert.lavoro.gov.it).

Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della parte istante, alla controparte.

**L'avvio della procedura conciliativa si articola seguendo questi momenti:**

- dall'atto della consegna della domanda di avvio della procedura da parte dell'istante, la controparte ha 20 giorni di tempo per accettarla e inoltrarla alla segreteria della commissione di conciliazione, corredata di una memoria esplicativa;
- in attesa della memoria difensiva, la Commissione pone l'istanza del proponente in "attesa";
- una volta ricevuta la memoria e percepita la disponibilità della controparte al dare inizio alla procedura conciliativa, la commissione fissa la comparizione delle parti, entro i 30 giorni successivi.

**La richiesta deve contenere:**

- nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto, se l'istante o il convenuto sono persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto, ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

E' opportuno ricordare che dinanzi alla Commissione, il lavoratore potrà farsi assistere anche da un'organizzazione sindacale, a cui conferisce mandato. Lo stesso vale anche per il datore di lavoro che potrà, anche farsi assistere da un avvocato, un consulente o una persona di sua fiducia.

**In definitiva:**

- nel caso in cui il convenuto non accetta la procedura conciliativa, la stessa si deve intendere conclusa per abbandono e la controparte non deve inviare alcunché alla Commissione di conciliazione;
- se le parti, considerata la facoltatività della procedura, contestualmente concordi nel procedere con il tentativo di conciliazione, presentano congiuntamente la domanda, la Commissione avvierà la procedura senza attendere i 20 giorni previsti per la consegna delle memorie del convenuto.

**Funzionari assegnati:**

- dr.ssa Di Maio Gina	tel. 081.5508210	e-mail: <a href="mailto:gidimaio@lavoro.gov.it">gidimaio@lavoro.gov.it</a>
- dr.ssa D'Onofrio Palmira	tel. 081.5508216	e-mail: <a href="mailto:pdonofrio@lavoro.gov.it">pdonofrio@lavoro.gov.it</a>
- dr.ssa Lanzillo Annamaria	tel. 081.5508416	e-mail: <a href="mailto:alanzillo@lavoro.gov.it">alanzillo@lavoro.gov.it</a>
- dr.ssa Matrecano Patrizia	tel. 081.5508250	e-mail: <a href="mailto:pmatrecano@lavoro.gov.it">pmatrecano@lavoro.gov.it</a>

**Personale amm.vo assegnato (segreteria):**

- sig. Leva Antonio	tel. 081.5508241	e-mail: <a href="mailto:aleva@lavoro.gov.it">aleva@lavoro.gov.it</a>
- sig. Marra Giuseppe	tel. 081.5508470	e-mail: <a href="mailto:marra@lavoro.gov.it">marra@lavoro.gov.it</a>
- sig. Sesto Giovanni	tel. 081.5508462	e-mail: <a href="mailto:gsesto@lavoro.gov.it">gsesto@lavoro.gov.it</a>
- sig.ra Testa Claudia	tel. 081.5508461	e-mail: <a href="mailto:ctesta@lavoro.gov.it">ctesta@lavoro.gov.it</a>
- sig. Topo Crescenzo	tel. 081.5508458	e-mail: <a href="mailto:ctopo@lavoro.gov.it">ctopo@lavoro.gov.it</a>